



La manovra 2016 e il nuovo saldo di competenza potenziata

Milano, 1 aprile 2016

Dal Patto al nuovo saldo di competenza potenziata: un anno di svolta?

- La Legge di Stabilità 2016 sostituisce le precedenti regole del Patto con il saldo finale di competenza (potenziata) non negativo, governando così il primo avvio della L. 243 del 2012:
 - il **nuovo saldo** di competenza finale coincide con l'**unità di misura che ISTAT utilizzerà per il calcolo dell'indebitamento netto della PA**
 - il **nuovo saldo** risulta quindi **funzionale al conseguimento degli obblighi di finanza pubblica**, oltre che **in linea con l'applicazione dei principi della nuova contabilità pubblica**
 - l'obiettivo è favorire una **ripresa significativa delle politiche locali rivolte agli investimenti**, superando gli ostacoli fin qui imposti dal Patto di stabilità interno

- **SALDO DI COMPETENZA MISTA: MANOVRA 2015**

$$ECORR_{COMP} + EC/CAP_{CASSA} - SPCORR_{COMP} - SPC/CAP_{CASSA} - FCDE_{2015} \geq 1.800 \text{ mln}$$

- **SALDO DI COMPETENZA POTENZIATA: MANOVRA 2016**

$$ECORR_{COMP} + EC/CAP_{COMP} + FPV_E - SPCORR_{COMP} - SPC/CAP_{COMP} - FPV_S \geq 0$$

(escluse le quote finanziate con debito, sia in entrata sia in uscita)

Per abbattere l'impatto degli obblighi sugli altri tre saldi, in caso di modifica della L. 243 del 2012 il **meccanismo sanzionatorio** dovrebbe essere riservato al saldo principale e non applicato agli altri saldi, ovvero sostituito da un **sistema premiale** di incentivo al loro rispetto



Verso il nuovo saldo di competenza potenziata: un confronto rispetto al passato

- Il **saldo finale di competenza potenziata** dovrebbe assicurare al comparto i **maggiori vantaggi per una ripresa significativa degli investimenti locali**
- La Legge di Stabilità 2016 procede verso questa direzione, per ora con il **limite di non prevedere anche dopo il 2016 l'inserimento del FPV nel nuovo saldo**

CONDIZIONE DI EQUILIBRIO NEL BILANCIO LATO COMPETENZA
ENTRATE CORRENTI
più
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
più
INDEBITAMENTO
meno
SPESE CORRENTI
meno
ACCANTONAMENTI FCDE
meno
SPESE IN CONTO CAPITALE
meno
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI
= 0

NUOVO SALDO FINALE DI COMPETENZA POTENZIATA
ENTRATE CORRENTI
più
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
più
FPV ENTRATE (senza quote rivenienti da debito)
meno
FPV SPESE (senza quote rivenienti da debito)
meno
SPESE CORRENTI
meno
SPESE IN CONTO CAPITALE
= 0

PRECEDENTE SALDO DI COMPETENZA MISTA
ENTRATE CORRENTI NETTE (competenza)
più
ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE (cassa)
meno
SPESE CORRENTI NETTE (competenza)
meno
ACCANTONAMENTI FCDE
meno
SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (cassa)
= OB PATTO



Il nuovo saldo di competenza potenziata: un confronto con il Patto di stabilità interno

In via generale, le soluzioni basate sul saldo finale di competenza (potenziata) consentono:

- l'**applicazione** in bilancio di quote significative **dell'avanzo di amministrazione «disponibile»** accumulato nel corso degli anni dal comparto
- la **programmazione pluriennale degli investimenti** comunali, riattribuendo al bilancio di previsione la sua originaria funzione anche sotto questo cruciale aspetto
- una **gestione ordinata del bilancio**, senza la necessità di operazioni estemporanee dettate dagli spazi finanziari che nel corso dell'anno si liberano

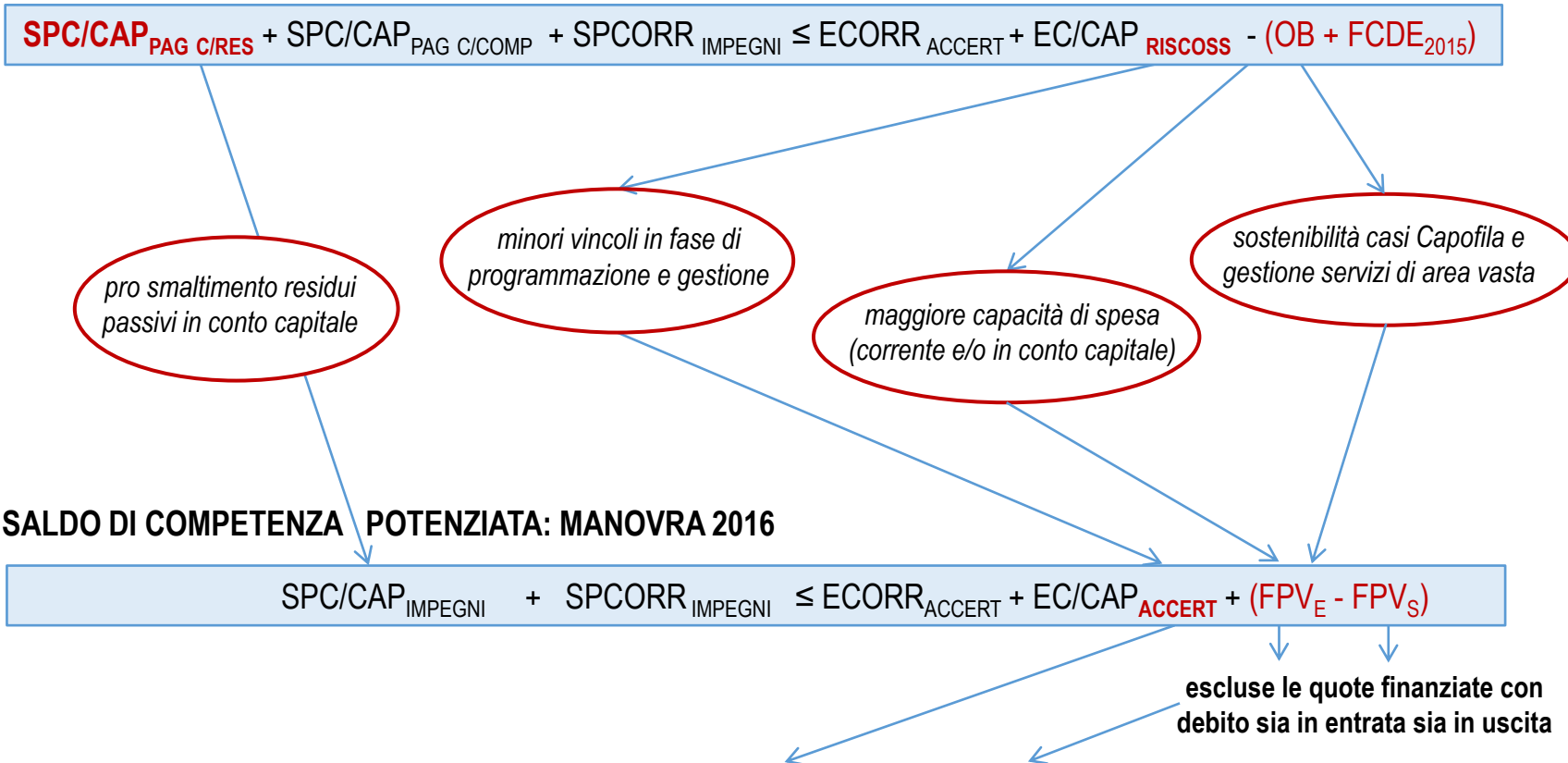
Rispetto alle precedenti regole del Patto, pur ipotizzando un vincolo di entità minima:

- **dovrebbe abbattere** in misura consistente il **fenomeno dell'overshooting**, dovuto in gran parte alla condizione di costante incertezza determinata dalla regola della competenza mista e dai tempi di definizione delle manovre finanziarie
- **dovrebbe ridurre** in misura consistente il grado di **dipendenza da Stato e Regioni**, sia sul fronte della **riscossione dei trasferimenti in conto capitale**, sia con riferimento alla disponibilità delle Regioni ad attivare adeguatamente sul piano quali-quantitativo il complesso degli strumenti di **regionalizzazione dei vincoli finanziari**



I vantaggi del nuovo saldo di competenza potenziata: una visione d'insieme

- SALDO DI COMPETENZA MISTA: MANOVRA 2015**



- Per aumentare ulteriormente la capacità di spesa per investimenti riconosciuta nel 2016 ai Comuni, occorre stanziare entro novembre 2015 ed impegnare entro la fine dell'anno risorse con avanzi di amministrazione e/o contrarre nuovo debito nei limiti disposti dalle vigenti norme sull'indebitamento



Ulteriori norme sul saldo di competenza finale 2016

1. STRUMENTI DI FLESSIBILIZZAZIONE DEL SALDO

Commi 728-731	• Patto regionale orizzontale • Patto regionale verticale, con prioritaria attenzione per gli enti esclusi dal Patto nel 2015	Richiesta di spazi: entro il 15 aprile (1° step) entro il 15 settembre (2° step)
Comma 732	• Patto nazionale orizzontale	Richiesta di spazi: entro il 15 giugno
Comma 707	In ogni caso sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali nazionale e regionale	

2. CONCESSIONE DI SPAZI FINANZIARI

con utilizzo di avanzo di amministrazione
con risorse rivenienti da debito

Comma 713	• Spese per interventi sostenuti nel campo dell'edilizia scolastica (480 mln)	Richiesta di spazi: entro il 1° marzo
Comma 716	• Spese per interventi di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie (20 mln)	Richiesta di spazi: entro il 1° marzo



Il nuovo saldo di competenza potenziata: un confronto diretto con il saldo di bilancio

Legge di Stabilità 2016 – comma 711 secondo periodo

Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento

Ne deriva che:

- il FPV deve essere articolato almeno per fonte di finanziamento
- l'esclusione opera sia per il FPV (di entrata e di spesa) che sorge nell'anno in cui si assume debito, sia per la quota parte riferita agli esercizi precedenti
- l'esclusione vale anche per la quota di avanzo vincolato derivante da debito che confluisce nel FPV

GLI EFFETTI FINANZIARI

(+) ENTRATE CORRENTI	120
(+) ENTRATE IN CONTO CAPITALE	30
ENTRATE FINALI	150
(-) SPESE CORRENTI	90
(-) <i>di cui FCDE</i>	10
(-) RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	20
(-) SPESE IN CONTO CAPITALE	40
SPESE FINALI	150

SALDO DI BILANCIO - LATO COMPETENZA = 0

SALDO FINALE DI COMPETENZA = +30

VANTAGGIO DI PARTENZA:

FCDE + RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI

Ulteriori vantaggi possono derivare dall'applicazione del principio 5.4 della nuova contabilità pubblica, ma anche dall'esclusione dal FPV della quota riveniente da debito...



Gli effetti derivanti dall'applicazione del principio 5.4 della nuova contabilità pubblica

- Il vantaggio di partenza potrà risultare più accentuato se l'Ente è stato in grado nel 2015 di ampliare gli impegni di spesa per investimenti
- Secondo il **principio applicato 5.4 (Allegato n. 4/2 al DLgs 118/2011)** possono essere finanziate dal FPV (e solo ai fini della sua determinazione)

- ✓ **le spese riferite a procedure di affidamento attivate** ai sensi dell'articolo 53 comma 2 del DLgs 163/2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorché non impegnate)

N.B. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il FPV si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il FPV deve essere ridotto di pari importo

- ✓ **tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici** di cui all'articolo 3 comma 7 del DLgs 163/2006 esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), **sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale**

N.B. La costituzione del FPV per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione (comunque finanziabili anche con proventi da oneri di urbanizzazione)



Gli effetti derivanti dall'esclusione dal FPV della quota riveniente da debito

Proseguendo con l'esempio numerico prima riportato, **nell'ipotesi che il Comune X per un triennio contragga nuovo debito pari a 30 ogni anno**, con esigibilità della relativa spesa distribuita sempre su un periodo triennale, avremmo che:

**Quota FPV riveniente da debito
che non alimenta capacità di spesa in conto capitale**

INDEBITAMENTO = +30

ANNO T1	IMPEGNI SP C/CAP _{T1} = 5	FPV _{T1} = 25
ANNO T2	IMPEGNI SP C/CAP _{T2} = 15	FPV _{T2} = 15
ANNO T3	IMPEGNI SP C/CAP _{T3} = 10	FPV _{T3} = 20

ANNO T1	ANNO T2	ANNO T3
SALDO DI COMPETENZA FINALE PRE DEBITO = 30	SALDO DI COMPETENZA FINALE PRE DEBITO = 30	SALDO DI COMPETENZA FINALE PRE DEBITO = 30
NUOVI IMPEGNI DA DEBITO PER INVESTIMENTI = 5	NUOVI IMPEGNI DA DEBITO PER INVESTIMENTI = 15	NUOVI IMPEGNI DA DEBITO PER INVESTIMENTI = 10
SALDO DI COMPETENZA FINALE POST DEBITO = 25	SALDO DI COMPETENZA FINALE POST DEBITO = 15	SALDO DI COMPETENZA FINALE POST DEBITO = 20

È da osservare che **per l'Ente X sarebbe possibile già nell'anno T1 finanziare con debito ulteriore capacità di spesa per un importo pari almeno a 30** – nel rispetto del nuovo saldo e, in ogni caso, delle norme generali sui limiti all'indebitamento – **se un elevato grado di immediata esigibilità della spesa in conto capitale lo consentisse**

ANNO T1

SALDO FINALE DI COMPETENZA PRE DEBITO	= 30
meno	
NUOVI IMPEGNI PER INVESTIMENTI CON DEBITO	= 30
uguale	
SALDO FINALE DI COMPETENZA POST DEBITO	= 0

